



**Comune di Vicoforte
(Provincia di Cuneo)**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30, previa convocazione effettuata a norma di legge, si è riunito – nella Sala Consiliare del Comune – il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello sono risultati:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Gasco Gian Pietro	Sindaco	X
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X
3.	Nano Barbara	Assessore	X
4.	Tarò Daniela	Assessore	X
5.	Viola Mario Ferdinando	Assessore	X
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X
7.	Massa Sebastiano	Consigliere	X
8.	Picco Guido	Consigliere	X (Giustificato)
9.	Ravotti Luciano	Consigliere	X
10.	Bonelli Umberto	Consigliere	X
11.	Beccaria Andrea	Consigliere	X
12.	Garassino Ugo	Consigliere	X (Giustificato)
13.	Nuzzo Elisabetta	Consigliere	X (Giustificata)

Risultano quindi presenti 10 Consiglieri.

Assiste il Segretario comunale reggente Ferrari Giacomo.

Il Signor Gasco Gian Pietro, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

L'assessore alla "Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi" Mario Ferdinando Viola illustra il punto all'ordine del giorno.

Terminata la relazione, il Consigliere Umberto Bonelli (gruppo *CAMBI...AMO VICOFORTE CON UN PROGETTO IN COMUNE*) chiede se la bozza del regolamento in suo possesso sia stata integrata nelle parti che, alla data della riunione della Commissione consiliare permanente "*Cultura, turismo, sport e tempo libero, sviluppo locale*" dell'11 dicembre 2025, risultavano ancora oggetto di valutazione.

L'Assessore Viola precisa che il regolamento, depositato agli atti del Consiglio, è stato oggetto di integrazioni conseguenti sia alla riunione precedentemente menzionata sia all'incontro del 16 dicembre u.s. con le associazioni di categoria e gli operatori del settore.

Il Consigliere prosegue quindi dando lettura di un intervento scritto che viene consegnato al Segretario comunale per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Terminata la lettura da parte del Consigliere, il Sindaco Gasco Gian Pietro comunica che nel mese di gennaio 2026 verrà organizzato un tavolo di confronto e incontro informativo con gli operatori del comparto turistico locale, finalizzato all'avvio del sistema gestionale di registrazione.

Non rilevandosi ulteriori interventi in merito,

Il Consiglio comunale

– Premesso quanto segue:

l'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*." ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5,00 euro per notte di soggiorno.

È previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

si è disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del D.Lgs. n. 446/1997 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*.), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari

delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

In caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti.

- Accertato che il Comune di Vicoforte è inserito nell'elenco regionale dei Comuni turistici 2025 riconosciuti con Determinazione Dirigenziale 303/A2013A/2025 del 5 agosto 2025;

- Visti:

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;

l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*) secondo cui “*In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.*”;

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)*) secondo cui “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) secondo cui “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*) secondo cui il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi di cui al medesimo art. 4, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017 sopracitato secondo cui “A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”.

- Posto che:

il previsto regolamento nazionale, predisposto in forma di schema, non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta;

per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

le tariffe possono essere modificate annualmente con Delibera di Giunta Comunale;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 23/2011, sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

- dato atto che la presente proposta di deliberazione ha acquisito il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente “Cultura, turismo, sport e tempo libero, sviluppo locale” riunitasi in data 11 dicembre 2025;
- preso atto di quanto emerso nell'incontro pubblico tenutosi in data 16 dicembre 2025 che ha visto partecipi i titolari delle strutture ricettive site sul territorio comunale oltre alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (ConfCommercio e ConfEsercenti);
- ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, di procedere all'istituzione dell'Imposta di Soggiorno e di provvedere all'approvazione del relativo regolamento (allegato 1);
- attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dello Statuto comunale;
- visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
- acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;
- acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'area “Amministrativa” – Sindaco”;
 - alla regolarità contabile da parte della responsabile dell'area “Contabile” – Servizio “Economico e Finanziario”, espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno;
3. di approvare il relativo regolamento, composto da n. 13 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"];
4. di dare pubblicità del nuovo regolamento nelle forme stabilite dallo Statuto comunale;
5. di dare atto che l'imposta di soggiorno e il relativo Regolamento avranno efficacia, in sede di prima applicazione, a decorrere dall'attivazione della struttura informatica di registrazione;
6. di incaricare gli Uffici competenti a dare adeguata informazione alla cittadinanza e alle strutture interessate circa l'avvio del software informatico, nonché a organizzare un apposito incontro esplicativo;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to Gasco Gian Pietro**

**Il Consigliere anziano
F.to Massa Sebastiano**

**Il Segretario comunale reggente
F.to Ferrari Giacomo**



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Visto il decreto del Sindaco numero 3 in data 5 febbraio 2024, con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio di pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Vicoforo;

Visto lo Statuto comunale;

SI ATTESTA

che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 20 gennaio '26 al numero 35, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La Responsabile del servizio di pubblicazione
Brignoni Ilaria

ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Questa delibera è divenuta esecutiva in data 23/12/2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Ferrari Giacomo